



**COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA**  
**Provincia di Siena**

Affissa all'Albo Pretorio il 09/02/2010  
Repertorio n. \_\_\_\_\_  
Il Messo Comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Delibera Numero 14 del 29/01/2010**

**Oggetto:** **TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI - DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2010 - CONFERMA.-**

L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di Gennaio alle ore 10:00 presso questa sede comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

BROGIONI PAOLO	Sindaco	Presente
LOGI MASSIMO	Assessore	Presente
BARTALUCCI MASSIMO	Assessore	Presente
SIGNORINI SERENA	Assessore	Presente
CASPRINI FEDERICA	Assessore	Presente
LENZI MAURO	Assessore	Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. D'ACO DR. DANILO, Segretario.

Presiede il Sig. BROGIONI PAOLO, Sindaco

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione consiliare n. 109 del 29.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale a decorrere dal 1 gennaio 2006, è stata istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, o tariffa di igiene ambientale (T.I.A), per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni, ed è stata soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come definita dalla delibera di affidamento n. 21 del 18 dicembre 2001 della Comunità di Ambito Toscana Sud, costituita ai sensi dell'art. 23 della L.R. 25/98 e succ. mod., è affidata al soggetto Gestore denominato Sienambiente SpA, che la esercita su tutto il territorio comunale, e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'art. 7 del D.Lgs 22/97, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, così come disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs 22/97 e dal Contratto di servizio;

### PRESO ATTO CHE:

- con il DPR 158/99 è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;
- sulla base del Piano Finanziario, redatto dal soggetto gestore, l'ATO determina la tariffa di riferimento a copertura del costo complessivo di tutti i servizi resi dal primo agli enti locali (art. 2 comma 2 ed art. 8, co. 4 del DPR n. 158/99);
- la tariffa di riferimento, come approvata dall'ATO, di cui all'art. 2 del DPR 158/99, rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per l'articolazione della tariffa da parte degli enti locali ed è determinata secondo quanto stabilito nel Contratto di servizio tra la Comunità di Ambito ed il Gestore, ed in considerazione degli ulteriori documenti di indirizzo deliberati dalla stessa Comunità d'Ambito, in modo da coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 2 ed art. 11);
- ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 158/1999, la tariffa di riferimento si compone di una parte fissa, determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito ed alla entità dei costi di gestione;
- agli enti locali, sulla base di quanto comunicato dall'ATO (tariffa di riferimento), spetta di deliberare sull'articolazione tariffaria (art. 8, co. 4 DPR158/99);

VISTO che con atto del Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2006 e' stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione territoriale della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con vigenza dal 1° gennaio 2006;

RILEVATO che alla data odierna non è pervenuta a questo Ente alcuna comunicazione da parte dell'ATO Toscana Sud, in merito all'avvenuta

determinazione, da parte del suo organo assembleare, della tariffa complessiva di riferimento per l'esercizio 2010;

TENUTO CONTO che questo Ente ha iscritto all'Ordine del Giorno della seduta del proprio Consiglio Comunale, che si svolgerà il giorno 2 febbraio 2010, la discussione ed approvazione, tra l'altro, del Bilancio di Previsione 2010;

VISTO che il comma 8 dell'art. 27 della Legge 28/12/2001, n. 448, fissa i termini per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007 Legge n. 296/2006 in cui viene stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009, pubblicato in G.U. n. 301 del 29.12.2009 con il quale, per consentire agli enti locali di approvare il bilancio preventivo 2010 in presenza di un quadro normativo definito, viene prorogato il termine per l'approvazione del bilanci comunali dal 31 dicembre 2009 al 30 aprile 2010;

CONSIDERATO che non si ritiene opportuno programmare il rinvio della data di approvazione del Bilancio di Previsione 2010 al fine di non penalizzare l'Ente in attività gestionali che richiedono un rigoroso rispetto di termini procedurali espressamente prescritti dalla legge, oltre che nella ordinaria erogazione dei servizi ai cittadini che sarebbero fortemente limitati o addirittura ridotti durante la fase dell'esercizio provvisorio;

RITENUTO pertanto, nelle more dell'approvazione della tariffa di riferimento da parte dell'ATO Toscana Sud, formalizzare, da parte di questo Ente, specifico atto deliberativo di conferma, anche per l'esercizio 2010, degli effetti della propria precedente deliberazione n. 16 del 12/2/2009, esecutiva, con la quale, in riferimento alla "tariffa rifiuti solidi urbani per l'anno 2009" sono stati determinati i criteri, le esenzioni e le agevolazioni applicabili sul territorio ai cittadini del Comune di Colle di Val D'Elsa -

CONSIDERATO, per quanto sopra detto, che:

- si rende necessario procedere alla determinazione dell'articolazione della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1.01.2010, dato atto che risulta di competenza della Giunta Comunale fissare le tariffe di applicazione per le singole tipologie di utenza, sulla base degli indirizzi e determinazioni del Consiglio Comunale ed in relazione a quello che sarà il costo complessivo del servizio di igiene urbana, determinato secondo le disposizioni del D.Lgs. 22/1997 e del DPR n. 158/1999;

- che con sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento comunale e sulla base dell'art. 15 dello stesso Regolamento si attribuisce alla Giunta Municipale la potestà di attivare, per le categorie non domestiche, le sottocategorie definite e determinate dalla Comunità;
- per la determinazione delle tariffe occorre procedere alla ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche;
- poiché il Comune di Colle di Val D'Elsa ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti si rende necessario fissare i coefficienti occorrenti per la determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa nei limiti previsti dall'Allegato 1 del DPR 158/9 e del documento di indirizzo predisposto dalla Comunità di ambito per l'anno 2009 denominato "Produzione dei rifiuti e articolazione tariffaria nell'Ato 8 di Siena – Nuova Metodologia di calcolo".

VISTA la Legge Finanziaria per l'anno 2010, Legge n. 191 del 23.12.2009, pubblicata in G.U. n. 302 del 30.12.2009 – S.O. n. 243;

VISTO il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito dalla Legge 133/2008 ed in particolare l'art. 77 bis comma 30 in cui viene ribadito che fino alla data, se precedente al 2011, di attivazione del federalismo fiscale, viene confermata la previsione del D.L. n. 93/2008 che ha bloccato gli aumenti tributari, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad assi attribuiti con legge dello Stato (art. 1, comma 7, dello stesso Decreto legge 27 maggio 2008 n. 93), fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani TARSU ;

VISTO il Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, ed in particolare l'art. 3 dello stesso in cui viene ribadito a conferma che "Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31.12.2009, e' sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici..."

VISTO il D.Lgs 22/97, nonché il DPR 158/99 ed il Testo Unico sull'Ambiente D.L.vo n. 152/2006 e loro successive modificazioni, nonché il D.L. n. 207/2008;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, co. 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

#### DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. di prendere atto che alla data odierna la tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2 del DPR 158/99, per l'anno 2010, non

è stata ancora determinata ed approvata dalla Comunità di Ambito Toscana Sud;

3. di confermare per l'anno 2010, la ripartizione, già stabilita per il precedente esercizio finanziario, dei costi fissi della tariffa di riferimento, in corso di determinazione da parte dell'ATO Toscana Sud, tra le utenze domestiche e non domestiche secondo i seguenti tassi di copertura dei costi:
  - a. 50% per le utenze domestiche,
  - b. 50% per le utenze non domestiche.
  
4. di confermare, tenendo conto di quanto disposto nelle "Linee guida per l'articolazione tariffaria" e dal regolamento predisposti dalla Comunità di ambito validi per l'anno 2009, la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e le non domestiche, secondo i seguenti tassi di copertura dei costi:
  - a. 64 % per le utenze domestiche,
  - b. 36% per le utenze non domestiche.
  
5. di confermare, per l'anno 2010, per le utenze domestiche, i coefficienti  $K_a$  e  $K_b$  utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente:

<b>Numero componenti</b>	<b>di</b>	<b><math>K_a</math></b> (v. tab 1a DPR 27.04.1999 n. 158)	<b><math>K_b</math></b>
1 componente		0,86	1 (massimo)
2 componenti		0,94	1,6 (medio)
3 componenti		1,02	2 (medio)
4 componenti		1,10	2,2 (minimo)
5 componenti		1,17	2,9 (minimo)
6 o più componenti		1,23	3,4 (minimo)

6. Di confermare, per l'anno 2010, per le utenze non domestiche, i coefficienti  $K_c$  e  $K_d$  utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3a) e 3b), di cui all'allegato 1 del DPR 158/99, e tenendo conto di quanto precisato dalla Comunità di ambito nei propri documenti di indirizzo, sulla base del seguente schema:

<b>Cat</b>	<b>Descrizione</b>	<b>kc di rif.</b>	<b>kd di rif.</b>

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	medio	4,82	medio
2	Cinematografi e teatri	0,43	medio	3,93	medio
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48	medio	4,4	medio
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78	medio	7,12	medio
5	Stabilimenti balneari	0,56	medio	5,15	medio
6	Esposizioni, autosaloni	0,45	medio	4,07	medio
7	Alberghi con ristorante	1,08	min	12,31	medio
7 B	<i>Agriturismi e affittacamere con somm. pasti</i>	1,08	min	9,95	min
8	Alberghi senza ristorante	1,02	medio	9,39	medio
8 A	<i>Case vacanze, affitta camere senza somm. Pasti</i>	0,85	min	7,8	min
8 B	<i>Agriturismo senza somm.pasti</i>	0,85	min.	7,8	min
9	Case di cura e riposo	1,18	medio	10,88	medio
10	Ospedali	1,26	medio	11,61	medio
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,22	medio	11,23	medio
12	Banche e istituti di credito	0,86	max	7,89	max
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,07	medio	9,86	medio
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,2	medio	11,03	medio
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	0,79	medio	7,28	medio
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,34	medio	12,27	medio
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,05	medio	9,66	medio
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	min	7,95	medio
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	min	9,8	medio
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	min	5,57	medio
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	min	6,05	medio
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	min	45,08	Medio*
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,5	medio	32,2	medio
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	min	33,10	Medio*
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,92	medio	17,64	medio
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,92	medio	17,6	medio
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	min	38,9	min
28	Ipermercati di generi misti	1,73	medio	15,86	medio
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,03	medio	46,25	medio
30	Discoteche, night club	1,29	medio	11,82	medio

\* Tale dato è il risultato della media aritmetica tra il valore medio stabilito sulla base del D.P.R.158/99 e il valore minimo previsto dal suddetto Decreto.

7) di confermare le seguenti categorie di utenze A e B e C a favore delle quali vengono previste esenzioni dal pagamento della Tariffa per l'abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2 (locali di deposito), C/6 (rimesse) C/7 (tettoie):

A . I soggetti che si trovano nelle condizioni SOGGETTIVE ed OGGETTIVE come sotto specificate possono richiedere di beneficiare di tale esenzione:

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

- contribuenti con età non inferiore a 65 anni se uomo, e 60 se donna. Ai fini dell'ottenimento di tale esenzione e' sufficiente che all'interno del nucleo familiare tale requisito venga rispettato da almeno un componente;
- contribuenti anche di età inferiore a quanto sopra indicato, a condizione che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- contribuenti anche di età inferiore a quanto indicato, a condizione che siano considerate persone disabili ai sensi della L. n. 104/92;
- contribuenti anche di età inferiore a quanto sopra indicato, che percepiscano una indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 18/80.

Il nucleo familiare deve essere costituito da non oltre due persone oppure di un maggior numero purché le persone eccedenti siano portatori di handicap ai sensi della L. n. 104/92 o percepiscono una indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/80, o abbiano un'età non superiore ad anni 18 o siano studenti regolarmente iscritti all'Università, con età non superiore ad anni 26 (allegare alla richiesta il certificato di iscrizione rilasciato dall'Università di appartenenza)

Condizioni OGGETTIVE necessarie per beneficiare dell'esenzione:

- l'unità immobiliare deve costituire residenza anagrafica ed abitazione principale del soggetto richiedente. Nel caso in cui il contribuente abbia acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, l'unità immobiliare non deve risultare locata;
- il fabbricato principale deve risultare classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/2 – A/3 – A/4 – A/5 - A/7;
- alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare per l'anno precedente, devono concorrere redditi di importo lordo complessivamente non superiore a:
  - a) Se il nucleo familiare e' composto da una sola persona:  
€ 8.337,92 se il contribuente e' proprietario o ha l'uso gratuito dell'unità immobiliare;  
€ 11.394,92 se corrisponde un canone di locazione;
  - a) Se il nucleo familiare e' composto da più di una persona:  
€ 4.076,00 per ciascuno degli altri componenti.

L'esenzione spetta in ogni caso, a prescindere dal rispetto delle suddette condizioni nel caso in cui il contribuente o sia un portatore di handicap o faccia parte di un nucleo familiare dove si trova un portatore di handicap riconosciuto da parte della competente commissione della ASL, ai sensi della Legge n. 104/1992, quale "*persona handicappata in situazione di gravità*".

L'esenzione spetta, per l'intero anno, a partire dall'anno successivo a quello in cui si verificano le condizioni e cessa, per l'intero anno, dall'anno successivo a quello in cui vengono meno le condizioni, limitatamente agli immobili posseduti al momento della predisposizione della richiesta.

Per ottenere l'esenzione il contribuente deve presentare idonea autocertificazione al Servizio Bilancio Entrata del Comune, entro il 30 giugno di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio stesso, impegnandosi, altresì, a comunicare l'eventuale cessazione delle condizioni entro i 30 gg. successivi."

B) nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore ad € 5.000,00;

C) nuclei familiari appositamente segnalati dagli assistenti sociali.

8) di confermare la riduzione sulla quota variabile pari al 60% per le utenze non domestiche che hanno aderito all'iniziativa tesa all'installazione di contenitori specifici mirati alla intercettazione delle frazioni umide da raccolta differenziata che vengono conferite al servizio pubblico, di cui all'art. 19 comma 2 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa approvato. La relativa richiesta deve essere presentata entro il 28 febbraio con decorrenza dall'anno successivo. Tale riduzione si applica esclusivamente sulle superficie di produzione di tali tipologie di rifiuti;

9) di confermare la riduzione sulla quota variabile pari al 60% per le utenze non domestiche, di cui all'art. 19 comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa, nel caso in cui il produttore dimostri di aver avviato al recupero i rifiuti prodotti avvalendosi di soggetti diversi dal Gestore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero stessa. Tale riduzione si applica sulla tariffa annualmente dovuta, mediante agevolazione da concedersi per l'anno successivo, previa presentazione, entro il mese di febbraio, della documentazione attestante l'effettivo conferimento al recupero. La suddetta riduzione si applica sulla tariffa dovuta nel solo anno di richiesta, esclusivamente sulle superficie di produzione di tali tipologie di rifiuti;

10) di confermare la riduzione sulla quota variabile pari al 30% per le utenze domestiche che utilizzano sistemi autonomi di autocompostaggio o che hanno aderito all'iniziativa tesa all'installazione di contenitori specifici – composter - mirati al riutilizzo della frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata di cui all'art. 18 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa. Tale riduzione avrà effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di ritiro del composter, previa verifica dell'effettivo utilizzo;

11) di dare atto che in bilancio sono previsti i seguenti interventi di spesa, dando incarico, altresì, al responsabile del servizio competente di provvedere al successivo impegno di spesa con apposito atto di determinazione:

- € 48.000,00 Cap. 782 "Sgravi e restituzione di proventi diversi" Servizio Bilancio Entrata - per rimborso a Sienambiente Spa per esenzioni dalla tariffa di cui al punto 8 sopra riportato;

12) con votazione separata ed alla unanimità, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to BROGIONI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to D'ACO DR. DANILLO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  
(Art. 124, co. 1, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la sujestesa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il e 09/02/2010 vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Attesta che la stessa è stata comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, co. 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Colle di Val D'Elsa, lì

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Danilo D'Aco

---

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Colle di Val D'Elsa, lì 09/02/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

---

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, co. 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Colle di Val D'Elsa, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Colle di Val D'Elsa, lì

IL SEGRETARIO GENERALE